



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI ORDINAMENTO, SFOLTIMENTO E
DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AL PERSONALE DELL'ALMA MATER
STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.**

F.to La Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità
Dott.ssa Ersilia Barbieri

Publicato sul profilo del committente il 15.10.2018

INDICE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Art. 2 - OGGETTO

Art. 3 – DURATA

Art. 4 – INIZIO DELL'ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Art. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Art. 10 - IL REFERENTE TECNICO

Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 12 - PENALI

Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Art. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - RECESSO

Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 18 – CONSENSO PRIVACY

Art. 19 - SPESE

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Art. 22 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Schema di contratto per il servizio di archiviazione, ordinamento, sfoltimento e digitalizzazione della documentazione relativa al personale dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

Dott..... nato a..... il
e domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131/710376), nel prosieguo denominata Università, il quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del/oppure con Provvedimento del Direttore Generale n..... del che ha individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area;

E

- Sig. nato a il, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa (C.F. e P.I.) con sede legale in vian.;

(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)

- il Sig..... nato a..... il....., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (*oppure*) generale dell'impresa..... C.F. o p. IVA....., con sede legale in, via..... giusta procura speciale (*oppure*) generale in data.....rep.n..... autenticata nella firma dal dottnotaio in, allegata al presente atto sotto la lettera, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche impresa.

PREMESSO

- che con provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità n.3959/2018 del 16.07.2018, è stata autorizzata l'indizione ed espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, per l'acquisizione del servizio di ordinamento, sfoltimento e digitalizzazione della documentazione relativa al personale dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per un valore massimo stimato dell'appalto pari ad Euro 182.000,00 al netto di Iva;
- che con Provvedimento del Dirigente dell'Area del Personale n.____del _____ è stato approvato il Capitolato Tecnico;
- che con Provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità n.____del _____ sono stati approvati il Disciplinare, lo schema di contratto e le lettere invito;
- che nelle date del si sono svolte le sedute pubbliche e riservate della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;

- che con provvedimento n. prot.del la Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all'Impresa:che ha ottenuto il punteggio totale di _____ punti su 100, per l'importo annuale pari ad €, IVA esclusa;

-(eventuali ulteriori premesse)....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ad ogni effetto.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto del contratto è il servizio ordinamento, sfolgimento e digitalizzazione della documentazione relativa al personale dell'Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna, secondo le disposizioni di dettaglio di cui:

- al capitolato speciale d'oneri sub lett.

- all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata (verranno esplicitati aspetti, contenuti, riferimenti all'offerta tecnica che si riterrà opportuno inserire nel contratto a maggior completezza, anche alla luce delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara).

ART. 3 - DURATA

La fase principale del servizio ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, nel rispetto della tempistica individuata all'art. 7 del capitolato "tempi di rilevazione".

La fase eventuale derivante dall'esercizio dell'opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 35 co. 4 D.Lgs. 50/2016 avrà durata semestrale.

ART. 4 –INIZIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.32, co. 8, del d.lgs. 50/2016, di ordinare l'avvio del servizio, nelle more della stipulazione dello stesso.

In tal caso l'operatore economico affidatario assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate, valutate secondo i prezzi indicati nell'offerta.

ART 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo massimo del presente contratto ammonta ad € = oltre IVA al% per un totale di €

Il suddetto importo è stato calcolato sulla base del corrispettivo offerto dall'impresa (€).

Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Università.

L'Appaltatore deve mantenere invariati i prezzi offerti per l'intera durata del servizio.

ART. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO

L'Università può introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Università può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto..

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore.

In questa responsabilità, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del capitolato tecnico, sono comprese:

- quella per danni cagionati ai beni dell'Università;
- quella per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- quella per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale universitario, dal gestore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e il gestore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al gestore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Referente Tecnico o suo delegato alla presenza dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Referente tecnico (o suo delegato) provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico. per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga pertanto a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l'Università di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e anno e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- committenza di lavori e servizi
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il l'Appaltatore - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

Dovrà inoltre essere inserita la seguente clausola di vincolo:

“La polizza si intende vincolata a favore dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna” e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

- notificare tempestivamente all'Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;
- notificare tempestivamente all'Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 c.c..”.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa dell'Università di Bologna sull'assicuratore prescelto dall'Appaltatore - che invierà copia delle polizze all'Università non esonerano l'Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Università di Bologna sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario

L'esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15

(Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto), con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Nel caso di accertamento da parte dell'Università di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

1. L'Impresa aggiudicataria emetterà le fatture secondo il seguente schema relativo al calendario delle attività come specificato nel capitolato d'oneri art. 7:

Fase	RUOLO	Termine	Tranche di pagamento
1	Professori a contratto	Entro 12 mesi dall'avvio	30%
	Professori Associati		
2	Ricercatore confermati e ricercatori non confermati	Entro 18 mesi dall'avvio	20%
	Ricercatori a tempo determinato tipo A e tipo B L.240/2010		
	Professori straordinari a tempo determinato e indeterminato		
3	Personale tecnico amministrativo e Collaboratori Linguistici	Entro 36 mesi dall'avvio	50%
	Direttore Generale e dirigenti a tempo indeterminato e determinato		
Totale	-	36 Mesi	100%

2. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, APOS – Area del personale dovranno riportare i seguenti dati:
 - il codice univoco ufficio:
 - il CIG:
 - la dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015".
3. L'Appaltatore deve comunicare all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente dedicato (codice IBAN, intestato a, presso) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi ai sensi della L.136/2010. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. L'Amministrazione provvede ai pagamenti, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture da parte dell'Università.
5. Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore accertata d'ufficio dall'Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento superiore a 5.000 € sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia").
6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. 231/2011, modificato dalla Legge 192/2012.
7. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 4, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della risoluzione.
La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – IL REFERENTE TECNICO

Il Referente tecnico è il Dott. Michele Toschi– in servizio presso l'Area del Personale dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Il Referente Tecnico provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.

Assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.

Il Referente Tecnico è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio.

Il Referente Tecnico collabora con il Responsabile Unico del procedimento, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a €....., determinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art.103, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall'Università.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Università verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università.

ART. 12 - PENALI

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le seguenti penali:

- in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso l'avvio del servizio): l'Amministrazione applicherà una penale in misura giornaliera d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento sia superiore a 10 giorni l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto;
- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00= per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;

- accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>: l'Amministrazione applicherà per ogni violazione una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.500,00=.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Referente tecnico effettua la verifica di conformità del servizio al fine di accertarne la regolare esecuzione.

La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore), e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Al termine della verifica di conformità effettuata, il Referente tecnico rilascia il certificato di regolare esecuzione.

In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l'Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Referente tecnico, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.

ART. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;

- inadempimento delle disposizioni impartite riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- applicazione di n.3 (tre) penalità;
- qualora l'Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- cessione dell'Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandidi-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;

I gravi inadempimenti o le gravi irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal Rup a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall'Appaltatore.

Eventuali osservazioni possono essere presentate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che l'Università dovrà sostenere.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.

ART. 15 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs 50/2016, l'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

L'Università si riserva, altresì, di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto.

Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara.

L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore

trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

ART. 18 – CONSENSO PRIVACY

Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

ART. 19 – SPESE

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'Erario provvede l'Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica.

ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.

Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 22 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per tutto quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, l'esecuzione della prestazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato tecnico, allegato sub..... al presente contratto, e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

ALLEGATI:

Bologna,

ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA - IL Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità _____

IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure) GENERALE _____

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all'artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 21. del presente contratto.

IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure) GENERALE _____